

Deliberazione della Giunta Regionale 28 agosto 2014, n. 24-265

**L.r. 2 luglio 1999, n. 16 - L.r. 14 marzo 2014, n. 3 (art. 14). Determinazione della quota del Fondo regionale per la Montagna da assegnare alle Comunità montane e dei relativi criteri di riparto. Definizione delle modalità di attribuzione di ulteriori risorse per il pagamento del personale dipendente.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti gli articoli 10 e 11, comma 1 della l.r. 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), a norma dei quali la Giunta regionale effettua la ricognizione delle funzioni amministrative già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della stessa, determinando la data di decorrenza del loro esercizio;

ritenuto di provvedere all'adozione di entrambi i provvedimenti nel prossimo autunno, al di là dei termini, peraltro ordinatori, stabiliti in legge, così da individuare al 1 gennaio 2015 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento alle nuove unioni montane, che saranno dunque pienamente operative ai sensi della l.r. 3/2014 solo a tale data;

rilevato che, conseguentemente, almeno fino al 31 dicembre 2014, le comunità montane, pur attualmente in gran parte commissariate, continueranno a gestire, in attuazione della l.r. 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), le funzioni amministrative ad esse delegate dalla Regione, avvalendosi del proprio personale dipendente;

preso atto che la somma ad oggi disponibile per l'attuazione della l.r. 16/1999 sul bilancio di previsione per l'anno 2014 ammonta ad euro 9.850.000,00 di cui:

- 9.350.000,00 euro a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/14 recante "Fondo regionale per la montagna";
- 500.000,00 euro a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 156485/14 recante "Trasferimenti correnti per il personale dipendente delle comunità montane estinte";

visto l'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), a norma del quale le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:
  - 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
  - 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
  - 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
  - 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;
- b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;
- c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

Ritenuta, per quanto sopra osservato, l'opportunità di non procedere, per l'esercizio 2014, al riparto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2014 a favore delle unioni montane, ancora non pienamente operative ai sensi della l.r. 3/2014 per l'esercizio finanziario in corso;

vista la D.G.R. n. 75 – 7666 del 21.5.2014 con la quale la Giunta regionale ha destinato, nell'ambito della dotazione del Fondo regionale per la montagna, la somma di 215.000,00 euro alle iniziative previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 3/2014 per l'anno 2014;

visto l'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014, in base al quale, per l'esercizio finanziario 2014, una quota del Fondo regionale per la montagna, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, nonché per il pagamento delle spese previste dall'articolo 11 della legge, relative alle risorse umane e strumentali;

ritenuta l'opportunità di ripartire alle comunità montane, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 3/2014, il novanta per cento della dotazione del Fondo regionale per la montagna, pari ad euro 8.415.000.00, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dell'utilizzo delle residue risorse del Fondo;

dato atto che le spese richiamate dagli articoli 11 e 14, comma 2, della l.r. 3/2014, rappresentano, in sostanza, le spese che le comunità montane sostengono per l'attuazione della l.r. 16/1999, già finanziate fin dall'emanazione di tale legge attraverso le risorse del Fondo regionale per la montagna, istituito dalla stessa;

rilevato che, in base a tale legge, anche a seguito delle modifiche successivamente intervenute, la quota del Fondo regionale per la montagna destinata alle comunità montane era loro ripartita per il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana e per il settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

considerato che, anche dopo la riforma operata sui criteri di riparto del Fondo dall'articolo 19 della l.r. 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), la Giunta regionale, con D.G.R. n. 41 – 6595 del 28.10.2013, nel definire i pesi percentuali dei parametri di riparto del Fondo per l'anno 2013, in attesa del completamento del processo di superamento degli enti montani, ha ritenuto opportuno riproporre le modalità "storiche" di riparto dei fondi con l'attribuzione dei già menzionati pesi percentuali ai soli parametri della popolazione e del territorio;

ritenuta pertanto l'opportunità di adottare, anche per l'anno 2014, i criteri "storici" di riparto del Fondo regionale per la montagna, al fine di garantire la continuità finanziaria agli enti fino al subentro delle unioni montane nelle funzioni amministrative attualmente gestite dalle comunità montane;

ritenuto conseguentemente di utilizzare, quale criterio di riparto alle comunità montane delle risorse ad esse destinate nell'ambito del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2014, pari ad euro 8.415.000.00, il medesimo criterio già definito con D.G.R. n. 41 – 6595 del 28.10.2013 e utilizzato per il riparto dello stesso per l'anno 2013, ovvero di disporre l'assegnazione:

a) per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

b) per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

considerato che le ulteriori risorse disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 156485/14, pari a 500.000,00 euro, possono essere ripartite alle comunità montane in proporzione al personale dipendente dalle stesse, ad eccezione del personale che svolge funzioni e servizi in materia socio-assistenziale, utilizzando a tal fine i valori indicati, per ciascuna categoria e posizione economica, nei "Criteri e valori economici per il calcolo dell'incentivazione finanziaria agli enti locali di cui

all'art. 18 della Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i.", approvati con D.G.R. 4 Febbraio 2014, n. 20-7076;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.1.2014 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di individuare, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 3/2014, la quota del Fondo regionale per la montagna da ripartire alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, nonché per il pagamento delle spese previste dall'articolo 11 della legge, nella misura del novanta per cento delle risorse disponibili dello stesso a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/14, pari ad euro 8.415.000.00, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dell'utilizzo delle residue risorse del Fondo;

- di utilizzare, quale criterio di riparto alle comunità montane della quota così determinata del Fondo regionale per la montagna, il medesimo criterio già definito con D.G.R. n. 41 – 6595 del 28.10.2013, utilizzato per il riparto dello stesso per l'anno 2013, ovvero di disporre l'assegnazione:

- per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

- per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

- di assegnare alle comunità montane le risorse disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 156485/14, pari a 500.000,00 euro, in proporzione al personale dipendente dalle stesse, ad eccezione del personale che svolge funzioni e servizi in materia socio-assistenziale, utilizzando a tal fine i valori indicati, per ciascuna categoria e posizione economica, nei "Criteri e valori economici per il calcolo dell'incentivazione finanziaria agli enti locali di cui all'art. 18 della Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i.", approvati con D.G.R. 4 Febbraio 2014, n. 20-7076;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)